COMMISSIONE XI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

92.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

INDICE

PAG.

Sull'ordine dei lavori:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3, 4

Gaspari Remo, *Ministro per la funzione pubblica* 4

Pallanti Novello (PCI) 3, 4

Pavan Angelo, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 4

Proposte di legge (Seguito della discussione ed approvazione):

Senatori Covi ed altri: Forfettizzazione e rivalutazione dei diritti spettanti agli ufficiali giudiziari, aiutanti giudiziari nonché erogazione al personale appartenente alle predette categorie di un compenso mensile non pensionabile *(Approvata dalla II Commissione permanente del Senato)* (5052);

PAG.

Trantino: Norme per l'aggiornamento biennale dei diritti e delle indennità spettanti agli uffici giudiziari (1332) 4

Mancini Vincenzo, *Presidente* 5, 6

Castiglione Franco, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 5

Lucenti Giuseppe (PCI) 5

Sapienza Orazio (DC), *Relatore* 5, 6

Votazione nominale:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 10

Sui lavori della Commissione:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 10, 11

Anselmi Tina (DC) 10

PAG.

Gaspari Remo, *Ministro per la funzione pubblica* 10

Ghezzi Giorgio (PCI) 11

Pallanti Novello (PCI) 10, 11

Sapienza Orazio (DC) 11

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna (1818);

Poli Bortone e altri: Istituzione del difensore civico per la donna (1192);

Migliasso ed altri: Determinazione di quote di occupazione femminile nei casi di assunzione normativa (1316);

Turco ed altri: Norme per la realizzazione di pari opportunità e per la promozione di azioni positive (1378);

Francese ed altri: Istituzione dei centri di parità in materia di lavoro (1379);

Biondi: Iniziative dirette a promuovere le pari opportunità in materia di lavoro (3828) 11

Mancini Vincenzo, *Presidente* . 11, 17, 18, 19, 21

Anselmi Tina (DC), *Relatore* 15, 16, 17 18, 19, 20

Bianchi Fortunato (DC) 15, 16, 17, 19, 20

Breda Roberta (PSI) 16, 18

Cappiello Agata Alma (PSI) 20

Ciocia Graziano, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 16, 17 18, 20

Colucci Gaetano (MSI-DN) 17, 18

Diaz Annalisa (Sin. Ind.) 19, 21

Migliasso Teresa (PCI) 18, 19, 21

Pellegatti Ivana (PCI) 16, 18

Vazzoler Sergio (PSI) 19

La seduta comincia alle 9.

ORAZIO SAPIENZA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ricordo che il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia, onorevole Castiglione, ha segnalato alla Commissione l'esigenza di procedere ad una inversione dell'ordine del giorno, richiamando la necessità di pervenire alla tempestiva approvazione dei provvedimenti riguardanti, rispettivamente, la forfetizzazione e rivalutazione dei diritti spettanti agli ufficiali giudiziari (atto Camera 5025), e le modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, recante ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria (Atto Camera n. 5252).

NOVELLO PALLANTI. Signor presidente, intervengo sull'ordine dei lavori, per sottolineare che all'ordine del giorno della seduta odierna sono iscritti anche altri provvedimenti, primo fra tutti quello relativo alle azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna, per il quale sono già stati disposti numerosi rinvii in ragione della presunta maggiore rilevanza di altri atti. Non intendo certo negare che i provvedimenti richiamati dal sottosegretario Castiglione rivestano una particolare urgenza, ma va tuttavia riconosciuto che anche gli altri progetti di legge all'ordine del giorno presentano analoga caratteristica.

A tale proposito ricordo il provvedimento relativo all'applicazione dell'articolo 4 della legge n. 544 ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS, sul quale peraltro non è stato ancora espresso il prescritto parere da parte della Commissione bilancio. Inoltre, debbono ancora essere esaminati i provvedimenti concernenti l'istituzione di uno speciale fondo di incentivazione per il personale della pubblica istruzione, il disegno di legge concernente il pubblico impiego, le proposte di legge relative alle pensioni di guerra ed all'integrazione del trattamento base dei grandi invalidi, nonché il testo unificato concernente il collocamento a riposo dei primari.

Alla luce di tale situazione, mi chiedo se non sia ipotizzabile prevedere, anche utilizzando l'intervallo pomeridiano o la giornata di domani, ulteriori sedute in sede legislativa della Commissione volte ad esaurire l'esame dei provvedimenti richiamati, considerando anche la possibilità di prevedere convocazioni in orari inconsueti.

Sotto questo profilo, se risultasse possibile individuare ulteriori spazi da dedicare alla discussione, mi sembra che non sussista alcun motivo per procedere ad un'inversione dell'ordine del giorno, per cui riterrei opportuno procedere all'esame del testo unificato relativo alle azioni positive.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere ai rappresentanti del Governo se siano disponibili a garantire la loro presenza in sede

di discussione sul provvedimento concernente le azioni positive. Ove tale disponibilità non fosse garantita, dovremo passare – per economia di tempo – alla trattazione degli altri punti all'ordine del giorno.

Desidero sottolinare, infatti, che l'esigenza prospettata dal sottosegretario di grazia e giustizia, peraltro ribadita informalmente questa mattina, derivava dalla contingente assenza del rappresentante del Ministero del lavoro, per cui si configurava la possibilità di utilizzare, per ragioni di economia dei lavori, il tempo utile a disposizione per esaurire l'esame dei provvedimenti per i quali fossero pervenuti i prescritti pareri.

A tale proposito, peraltro, va osservato che sul disegno di legge n. 5252 non è ancora stato acquisito il parere della Commissione affari costituzionali.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* Per quanto mi riguarda, sono disponibile a collaborare con la Commissione – in tutte le ore ed in tutti i giorni che ci separano dalla sospensione dei lavori parlamentari prevista per domani – solo in riferimento alla discussione dei provvedimenti che investono competenze del mio dicastero.

PRESIDENTE. La mia domanda era volta a conoscere dai rappresentanti del Governo oggi presenti se fossero disponibili, a prescindere dalle specifiche competenze, a rappresentare l'Esecutivo nell'ambito della discussione sul provvedimento relativo alle azioni positive.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Posso garantire la mia disponibilità solo in riferimento ai provvedimenti che interessano le competenze del Ministero del tesoro, mentre sugli altri non sono in grado di offrire alcun ausilio.

NOVELLO PALLANTI. Poiché ritengo che il tempo a nostra disposizione vada impiegato in modo utile, prendo atto con amarezza del fatto che, nonostante la presenza di due sottosegretari e di un ministro, viene di fatto ostacolata l'approvazione del provvedimento relativo alle azioni positive.

Ritengo grave, censurabile, il fatto che non sia presente alcun rappresentante del Ministero del lavoro, perché ciò significa offrire pretesti sostanziali per evitare di proseguire e concludere la discussione del provvedimento relativo alle azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna. Dunque, il Governo non solo non favorisce, ma ostacola l'approvazione di tale progetto di legge.

Rilevo con altrettanta preoccupazione come, nonostante pubbliche dichiarazioni, siano assenti alcuni gruppi parlamentari che pure, anche tramite la stampa, tentano di apparire i principali sostenitori della normativa sulle azioni positive, cioè come coloro che, più di altri, desiderano che essa sia approvata. Noto con amarezza l'assenza del gruppo socialista e, per la democrazia cristiana, la presenza dei soli onorevoli Anselmi e Sapienza; sono del parere che vi sia una forte sottovalutazione del problema, e di questo ci rammarichiamo, anche se non intendiamo bloccare i lavori della Commissione per tale motivo.

PRESIDENTE. Poiché per i successivi provvedimenti all'ordine del giorno riguardanti il personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena, e i fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS, risultano mancanti, allo stato attuale, i prescritti pareri, rispettivamente, delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la Commissione proceda alla discussione delle proposte di legge n. 5025 e n. 1332, concernenti la forfetizzazione e la rivalutazione dei diritti spettanti agli ufficiali giudiziari.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Covi ed altri: Forfetizzazione e rivalutazione dei diritti spettanti agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori

giudiziari, nonché erogazione al personale appartenente alle predette categorie di un compenso mensile non pensionabile (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato (5025); Trantino: Norme per l'aggiornamento biennale dei diritti e delle indennità spettanti agli ufficiali giudiziari (1332).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Covi ed altri: « Forfetizzazione e rivalutazione dei diritti spettanti agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori giudiziari, nonché erogazione al personale appartenente alle predette categorie di un compenso mensile non pensionabile », già approvata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 26 luglio 1990; e del deputato Trantino: « Norme per l'aggiornamento biennale dei diritti e delle indennità spettanti agli ufficiali giudiziari ».

Proseguiamo nella discussione dei provvedimenti.

ORAZIO SAPIENZA, *Relatore*. Nella precedente seduta avevamo chiesto al sottosegretario Sorice – che in quell'occasione sostituiva il rappresentante del Governo che aveva seguito fino ad allora l'*iter* – di sciogliere la riserva sulla questione della statalizzazione dei coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti. Il sottosegretario Sorice non era però nelle condizioni di provvedere a ciò poiché da poco gli era stata attribuita la competenza sul provvedimento e, quindi, aveva bisogno di consultare in proposito il ministro.

Come lei ricorderà, signor presidente, in quell'occasione ci si chiese se la riserva sarebbe stata sciolta nel senso di inserire un emendamento nel provvedimento relativo ai coadiutori o – confermando la tesi già sostenuta dal sottosegretario – nella norma concernente la statalizzazione dei messi notificatori, nell'ambito dei provvedimenti straordinari per il personale del Ministero di grazia e giustizia in discussione presso la II Commissione della Camera.

È su questo punto che occorre fare chiarezza prima di proseguire nell'*iter* delle proposte di legge al nostro esame.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Comunico che abbiamo attivato presso la Presidenza del Consiglio la normale procedura di autorizzazione in ordine all'emendamento per la statalizzazione dei coadiutori nell'ambito dei provvedimenti all'esame della Commissione giustizia. Quindi, il Governo ritiene che si possano senz'altro superare perplessità e dubbi al riguardo e si augura che la Commissione approvi il provvedimento nel testo licenziato dal Senato, affinché esso possa entrare al più presto in vigore.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola ai colleghi che intendono intervenire, comunico, in relazione al parere favorevole espresso dalla V Commissione bilancio a condizione che all'articolo 13, comma 1, le parole « articoli 4 e 5 » siano sostituite dalle seguenti: « articoli 3, 4 e 5 », che non vi è bisogno di presentare alcun emendamento poiché è pervenuta una precisazione nel senso che, in sede di trasmissione del messaggio da parte del Senato, è stata omessa l'indicazione dell'articolo 3. Si tratta, quindi, di un errore materiale.

Comunico, altresì, che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I e VII nonché della II Commissione, ai sensi dell'articolo 93, comma 3-*bis*, del Regolamento.

GIUSEPPE LUCENTI. Siamo ancora una volta di fronte ad un provvedimento parziale che affronta soltanto un aspetto della problematica, ed è questa una delle caratteristiche della « microlegislazione » che viene prodotta dal Governo nel settore. Tuttavia, il gruppo comunista non

può non essere d'accordo sull'approvazione del provvedimento che, sia pure andando incontro ad esigenze parziali, come ho già detto, dà comunque una risposta attesa da molto tempo dalle categorie interessate.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ORAZIO SAPIENZA, *Relatore*. Accetto l'impostazione che il rappresentante del Governo ha dato sciogliendo la riserva. Mi auguro che il provvedimento nel quale sarà inserito l'emendamento concernente la statalizzazione dei messi notificatori sia approvato al più presto, perché sollecitazioni pervenute a tutti vanno in quella direzione; addirittura, i lavoratori del settore, in un telegramma che ci è stato inviato, chiedevano che l'emendamento sulla statalizzazione fosse inserito nel provvedimento in esame. Noi stiamo dando la garanzia, in un certo senso, che – al massimo entro il mese di gennaio – il testo sarà approvato con tale modifica. Mi auguro che non ci si venga a trovare in presenza di una beffa, che sarebbe veramente atroce ed ingiusta nei confronti di questa categoria di lavoratori.

PRESIDENTE. Assicuro che, qualora non vi sia questo adempimento da parte del Governo, iscriveremo con immediatezza l'argomento all'ordine del giorno e, in quella sede, il Governo potrà dare il suo assenso. Infatti, è successo altre volte che il Ministero di grazia e giustizia abbia assunto solenni impegni ai quali non ha tenuto fede.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, al personale degli Uffici unici notificazioni, esecuzioni e protesti è attribuito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, un compenso nelle misure fissate d'intesa con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e con le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel settore.

2. Il compenso di cui al comma 1 è corrisposto in ratei mensili, con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.

3. La spesa complessiva derivante dal presente articolo non dovrà comunque superare l'importo di lire 28.000.000.000.

(È approvato).

ART. 2.

1. L'articolo 123 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 123. – 1. Costituiscono proventi dell'ufficiale giudiziario:

a) il diritto di notificazione;

b) il diritto di esecuzione;

c) il diritto di protesto cambiario;

d) il diritto di assistenza ad atti di ufficio del magistrato o del cancelliere ».

(È approvato).

ART. 3.

1. L'articolo 128 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 128. – 1. Per la notificazione degli atti è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto unico nella seguente misura:

a) per gli atti aventi fino a due destinatari ..... L. 5.000

b) per gli atti aventi da tre a sei destinatari ..... L. 15.000

c) per gli atti aventi oltre i sei destinatari ..... L. 24.000 ».

(È approvato).

ART. 4.

1. L'articolo 129 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 129. – 1. Per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e per ogni atto che importi la redazione di un verbale, escluso l'atto di protesto, è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto unico nella seguente misura:

a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a L. 1.000.000 ..... L. 5.000

b) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a L. 1.000.000 fino a L. 5.000.000 . L. 7.000

c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a L. 5.000.000 o di valore indeterminabile ..... L. 13.000 ».

(È approvato).

ART. 5.

1. L'articolo 132 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 132. – 1. All'ufficiale giudiziario che accompagna il magistrato o il cancelliere per assistenza ad atti di ufficio spetta, oltre all'eventuale indennità di missione, determinata ai sensi dell'articolo 32, ultimo comma, se dovuta, un diritto di importo pari a lire 1.000 per ogni ora o frazione di ora superiore a trenta minuti primi e in ragione del tempo impiegato nella redazione degli atti ai quali assiste ».

(È approvato).

ART. 6.

1. L'articolo 138 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 138. – 1. Le cancellerie giudiziarie, nei campioni civili e penali, nelle note delle spese da recuperare e nelle distinte di versamento da trasmettere agli uffici del registro, indicano l'ammontare delle somme da recuperare per diritti e per indennità di trasferta complessivamente spettanti agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.

2. L'ufficio del registro, previa ritenuta della tassa del 10 per cento di cui all'articolo 154, versa alla fine di ogni mese tali somme direttamente all'ufficiale giudiziario dirigente. Nell'eseguire il versamento, l'ufficio del registro deve indicare il numero del campione, la parte debitrice, le singole trattenute operate.

3. Di ciascun versamento, con le suddette indicazioni, l'ufficio del registro dà avviso al capo dell'ufficio da cui dipendono gli ufficiali giudiziari affinché si assicuri che le somme pagate siano immediatamente iscritte nel registro cronologico.

4. L'ammontare globale delle somme è attribuito per il 40 per cento in conto diritti e per il 60 per cento in conto indennità di trasferta.

5. La quota dei diritti è attribuita per il 42 per cento all'ufficiale giudiziario, per il 42 per cento all'aiutante ufficiale giudiziario e per il 16 per cento ai coadiutori giudiziari.

6. La quota dell'indennità di trasferta è attribuita per il 50 per cento all'uffi-

ciale giudiziario e per il 50 per cento all'aiutante ufficiale giudiziario. Nelle sedi dove manchino l'aiutante ufficiale giudiziario e il coadiutore giudiziario le quote ad essi spettanti sono attribuite all'ufficiale giudiziario; se manca soltanto il coadiutore giudiziario la quota di quest'ultimo è attribuita per il 50 per cento all'ufficiale giudiziario e per il 50 per cento all'aiutante ufficiale giudiziario ».

(È approvato).

ART. 7.

1. All'articolo 140 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La percentuale relativa ai crediti derivanti da decreti penali di condanna emessi dal giudice delle indagini preliminari presso la pretura circondariale spetta alla sezione distaccata che ne ha curato il recupero ».

(È approvato).

ART. 8.

1. Il secondo comma dell'articolo 142 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

« I diritti spettanti all'ufficiale giudiziario in materia penale sono compresi tra le spese di giustizia e sono ripetibili soltanto nella liquidazione finale.

Con decreto del Ministro delle finanze emanato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia è determinata la quota-parte delle spese di giustizia prevedute in misura fissa ai sensi dell'articolo 199 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, spettante forfettariamente all'ufficiale giudiziario ed aiutante ufficiale giudiziario, per diritti.

Nell'ipotesi in cui le notificazioni sono poste a carico della parte che ne ha fatto richiesta, questa è tenuta ad anticipare all'ufficiale giudiziario i diritti conteggiati ai sensi dell'articolo 128, con l'eventuale indennità di trasferta ».

(È approvato).

ART. 9.

1. L'articolo 146 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 146. – 1. Le somme riscosse per diritti, indennità di trasferta e percentuale sono amministrate dall'ufficiale giudiziario dirigente, il quale è l'unico responsabile. In caso di mancanza o di impedimento dell'ufficiale giudiziario dirigente, provvede alla sostituzione il capo dell'ufficio giudiziario.

2. L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente deve detrarre per spese di ufficio il 3 per cento delle somme di cui al comma 1 e, nelle sedi di pretura, il 4 per cento delle stesse. Egli amministra le somme a tal fine detratte sotto il controllo del capo dell'ufficio, al quale deve presentare il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate nell'anno successivo.

3. Qualora l'importo delle somme di cui ai commi 1 e 2 sia di notevole entità, il capo dell'ufficio giudiziario può disporre il deposito in conto corrente postale o bancario ».

(È approvato).

ART. 10.

1. L'articolo 154 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti uffi-

ciali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 154. – 1. Gli ufficiali giudiziari sono tenuti a versare allo Stato una tassa del 10 per cento sui diritti e sulle indennità di trasferta per gli atti o per le commissioni da loro compiuti.

2. Eguale tassa è dovuta dalle parti sul diritto di protesto di titoli di credito e sulle indennità di trasferta, per gli atti compiuti dagli ufficiali giudiziari, in aggiunta all'eventuale imposta di bollo dovuta per la quietanza.

3. La tassa del 10 per cento di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta mediante applicazione, a cura degli ufficiali giudiziari, di marche da bollo del valore corrispondente, sull'originale degli atti notificati od eseguiti, con le modalità stabilite per l'imposta di bollo dovuta per la quietanza. In caso di inosservanza si applicano le sanzioni previste dal testo unico sull'imposta di bollo.

4. Per gli atti o commissioni che non abbiano dato luogo a formazioni di originale, l'applicazione delle marche è fatta sulla matrice dell'apposito bollettario.

5. In relazione a particolari esigenze di servizio è in facoltà del Ministero delle finanze, su proposta del Ministero di grazia e giustizia, di consentire che il pagamento della tassa del 10 per cento sia effettuato direttamente all'ufficio del registro.

6. L'ufficiale giudiziario, il quale in qualsiasi modo riscuota dalle parti l'ammontare totale o parziale della tassa da lui dovuta, è punito con l'ammenda disciplinare ».

(È approvato).

ART. 11.

1. L'articolo 167 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 167. – 1. Gli aiutanti ufficiali giudiziari sono retribuiti:

a) mediante proventi costituiti dai diritti di notificazione sugli atti e commissioni inerenti al loro ufficio, anche se le relative prestazioni siano compiute direttamente dall'ufficiale giudiziario;

b) con la terza parte della percentuale di cui all'articolo 122, numero 2. Detta quota è a carico degli ufficiali giudiziari;

c) con i diritti relativi agli atti di protesto da loro effettuati.

2. L'importo dei diritti e delle indennità recuperati spettanti agli aiutanti ufficiali giudiziari deve essere ripartito insieme con gli altri proventi riscossi nel mese; la percentuale di cui al comma 1 spetta all'aiutante che abbia prestato effettivo servizio nell'ultimo giorno del bimestre cui si riferisce la percentuale stessa.

3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 128, 132, 133, 134, 135, 136, 140 e degli articoli da 141 a 145 ».

(È approvato).

ART. 12.

1. Sono abrogati gli articoli 124, 125, 126, 127, 131 e 132-*bis* dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni.

(È approvato).

ART. 13.

1. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, pari a lire 28 miliardi, si provvede esclusiva-

mente mediante e nei limiti del gettito derivante dalla forfetizzazione e rivalutazione dei diritti così come prevista dagli articoli 3, 4 e 5, con esclusione di qualsiasi onere a carico del bilancio dello Stato.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sulla proposta di legge n. 5025, esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Covi ed altri: « Forfetizzazione e rivalutazione dei diritti spettanti agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori giudiziari, nonché erogazione al personale appartenente alle predette categorie di un compenso mensile non pensionabile » *(Approvata dalla II Commissione permanente del Senato)* (5025):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14

Hanno votato *sì* 27
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Risulta pertanto assorbita la proposta di legge n. 1332.

Hanno votato sì:

Alinovi, Anselmi, Antonucci, Azzolini, Balbo, Bianchi, Cavigliasso, Cimmino, Diaz, Gelpi, Ghezzi, Lodi Faustini Fustini, Loiero, Lombardo, Lucenti, Malvestio, Mancini Vincenzo, Migliasso, Nucci, Pallanti, Pellegatti, Picchetti, Rebecchi, Samà, Sapienza, Tealdi e Vazzoler.

Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Considerata la perdurante assenza del rappresentante del Governo competente sul provvedimento n. 1818 e abbinate, riterrei opportuno sospendere la seduta, riprendendola, con lo stesso ordine del giorno, alle ore 15.

NOVELLO PALLANTI. Condivido la proposta di sospendere la seduta e di riprenderla alle ore 15 secondo il calendario già prestabilito, iniziando cioè con la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, concernente l'esame del provvedimento relativo alle azioni positive, per poi affrontare, di seguito, tutti gli altri provvedimenti iscritti all'ordine del giorno (mi riferisco, per esempio, al progetto di legge sui fondi speciali ed a quello sulle pensioni di guerra), sui quali la Commissione bilancio non ha ancora espresso il prescritto parere, impedendone di fatto la discussione.

PRESIDENTE. Ministro Gaspari, lei è disponibile a rappresentare il Governo sul provvedimento relativo alle azioni positive ?

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* Ripeto che sono disponibile, in qualsiasi ora, solo per i provvedimenti che coinvolgono le competenze del mio dicastero. Tra l'altro, ignoro completamente il contenuto del testo relativo alle azioni positive.

TINA ANSELMI. Propongo di dedicare al seguito della discussione sul provvedimento concernente le azioni positive la prima parte del pomeriggio di oggi, cioè negli orari in cui erano stati originariamente convocati due comitati ristretti, che potremmo più opportunamente svolgere in un momento diverso.

PRESIDENTE. Ricordo che il calendario della giornata odierna prevede la seduta dell'ufficio di presidenza alle ore 14 e, successivamente, le riunioni dei Comitati ristretti preposti all'esame delle proposte di legge concernenti i lavoratori del marmo ed i congedi parentali.

NOVELLO PALLANTI. Sono d'accordo, però occorre fare in modo che il Governo sia presente.

PRESIDENTE. Appena avremo terminato i nostri lavori, la presidenza esprimerà al Ministero del lavoro – interpretando il pensiero dei colleghi – il proprio rammarico per il fatto che questa mattina il rappresentante del Governo non abbia preso parte alla seduta, convocata per le ore 9, non consentendo pertanto alla Commissione di proseguire nell'esame del provvedimento di legge, nonostante le sollecitazioni espresse al riguardo. Non ho un'altra via a disposizione.

ORAZIO SAPIENZA. Proporrei di iniziare i lavori pomeridiani alle ore 14,30 con l'esame del provvedimento relativo al personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena.

GIORGIO GHEZZI. Sono contrario.

PRESIDENTE. Alla ripresa dei lavori la Commissione dovrà affrontare, come primo punto all'ordine del giorno, il provvedimento relativo alle azioni positive; poiché l'onorevole Pallanti sostiene che dovremo utilizzare tutti gli spazi a nostra disposizione, dopo la discussione di quel progetto di legge, se perverranno i prescritti pareri, potremo procedere all'esame del provvedimento relativo al personale sanitario e quant'altro prima dell'interruzione dei lavori parlamentari per le prossime festività.

ORAZIO SAPIENZA, *Relatore*. Mi permetto di farle presente, signor presidente, che stasera dovrò rientrare a Catania in quanto ho assunto in precedenza impegni assolutamente non rinviabili.

PRESIDENTE. Mi permetterò di sostituirla, onorevole Sapienza.

ORAZIO SAPIENZA. Credo che il provvedimento, anche in seguito allo sciopero della categoria interessata, debba essere approvato prima della sospensione dei lavori parlamentari.

PRESIDENTE. Se i colleghi sono d'accordo, possiamo riprendere nel pomeriggio i nostri lavori con l'esame del provvedimento concernente le azioni positive. La seduta è sospesa fino alle ore 15.

La seduta, sospesa alle 9,55, è ripresa alle 15.

Seguito della discussione del disegno di legge: Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna (1818); e delle proposte di legge Poli Bortone ed altri: Istituzione del difensore civico per le donna (1192); Migliasso ed altri: Determinazione di quote di occupazione femminile nei casi di assunzione nominativa (1316); Turco ed altri: Norme per la realizzazione di pari opportunità e per la promozione di azioni positive (1378); Francese ed altri: Istituzione dei centri di parità in materia di lavoro (1379); Biondi: Iniziative dirette a promuovere le pari opportunità in meteria di lavoro (3828).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Poli Bortone ed altri: « Istituzione del difensore civico per la donna »; Migliasso ed altri: « Determinazione di quote di occupazione femminile nei casi di assunzione nominativa »; Turco ed altri: « Norme per la realizzazione di pari opportunità e per la promo-

zione di azioni positive »; Francese ed altri: « Istituzione dei centri di parità in materia di lavoro »; Biondi: « Iniziative dirette a promuovere le pari opportunità in materia di lavoro ».

Ricordo che nella seduta di ieri la Commissione ha approvato i primi quattro articoli del testo unificato assunto come testo base.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Comitato nazionale per l'attuazione dei princìpi di parità di trattamento ed eguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici).

1. Al fine di promuovere la rimozione dei comportamenti discriminatori per sesso e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto l'eguaglianza delle donne nell'accesso al lavoro e sul lavoro e la progressione professionale e di carriera è istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Comitato nazionale per l'attuazione dei princìpi di parità di trattamento ed eguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici (CNP).

2. Fanno parte del CNP:

a) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale o, per sua delega, un sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente;

b) cinque componenti designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

c) cinque componenti designati dalle confederazioni sindacali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

d) un componente designato unitariamente dalle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo più rappresentative sul piano nazionale;

e) undici componenti designati dalle associazioni e dai movimenti femminili più rappresentativi sul piano nazionale operanti nel campo della parità e delle pari opportunità nel lavoro;

f) il consigliere di parità componente la commissione centrale per l'impiego.

3. Partecipano, inoltre, alle riunioni del CNP senza diritto di voto:

a) sei esperti in materie giuridiche, economiche e sociologiche, con competenze in materia di lavoro;

b) cinque rappresentanti, rispettivamente, dei Ministeri della pubblica istruzione, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del dipartimento della funzione pubblica;

c) cinque funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente in rappresentanza delle direzioni generali per l'impiego, dei rapporti di lavoro, per l'osservatorio del mercato del lavoro della previdenza ed assistenza sociale nonché dell'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori.

4. I componenti del CNP durano in carica tre anni e sono nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.

5. Il CNP è convocato, oltre che ad iniziativa del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, quando ne facciano richiesta metà più uno dei suoi componenti.

6. Il CNP delibera in ordine al proprio funzionamento e a quello del collegio istruttorio e della segreteria tecnica di cui all'articolo 7, nonché in ordine alle relative spese.

7. Il Vice presidente del CNP è designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito dei suoi componenti.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti ed articolo aggiuntivo:

All'articolo 5, comma 1, sostituire le parole che limiti di fatto l'eguaglianza delle donne nell'accesso al lavoro e sul lavoro e la progressione professionale e di carriera *con le seguenti* che limiti di fatto le pari opportunità delle donne nell'accesso al lavoro e sul lavoro e la formazione e riqualificazione professionale e la progressione di carriera.

5. 1.

Colucci, Valensise, Manna, Poli Bortone.

All'articolo 5, comma 2, lettere b) *e* c), *sostituire la parola* cinque *con la seguente* tre.

5. 2.

Borruso, Gelpi.

All'articolo 5, comma 2, lettera b), *sostituire la parola* cinque *con la seguente* sei, e alla lettera c), *sostituire la parola* cinque *con la seguente* tre.

5. 3.

Borruso, Gelpi.

All'articolo 5, comma 2, alla fine della lettera c), *aggiungere le parole* e dodici designati dai partiti rappresentati in Parlamento in modo che ciascun partito abbia almeno un rappresentante.

5. 4.

Colucci, Valensise, Manna, Poli Bortone.

All'articolo 5, comma 2, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) tre componenti designati rispettivamente dalle associazioni degli artigiani, dei commercianti e dei coltivatori diretti.

5. 5.

Borruso, Gelpi.

All'articolo 5, comma 2, dopo la lettera d), *sostituire le parole* un componente designato *con le seguenti* due componenti designati.

5. 6.

Cappiello, Breda, Cavicchioli.

All'articolo 5 comma 2, sopprimere la lettera e).

5. 7.

Borruso, Gelpi.

All'articolo 5, comma 2, lettera e) *sostituire le parole* undici componenti *con le seguenti* tre componenti.

5. 19.

Gelpi,

All'articolo 5, comma 2, lettera e), *sostituire la parola: undici con la seguente* diciannove.

5. 8.

Colucci, Valensise, Manna, Poli Bortone.

All'articolo 5, comma 2, lettera e), *sostituire la parola* undici *con la seguente* quattordici.

5. 9.

Migliasso, Pellegatti, Ghezzi.

All'articolo 5, comma 2, lettera e), *sostituire la parola* undici *con la seguente* quattordici.

5. 10.

Cappiello, Breda, Cavicchioli.

All'articolo 5, comma 2, lettera e), *sostituire la parola* undici *con la seguente* quattordici.

5. 11.

Guidetti Serra, Arnaboldi, Russo Spena, Cipriani.

All'articolo 5, comma 2, lettera e), *dopo la parola* componenti *aggiungere la seguente* di cui sette.

5. 12.

Colucci, Valensise, Manna, Poli Bortone.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Partecipano, inoltre, alle riunioni del CNP senza diritto di voto sei esperti in materie giuridiche, economiche e sociologiche con competenze in materia di lavoro. Alle riunioni del CNP possono essere chiamati a partecipare rappresentanti di pubbliche amministrazioni in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno.

5. 13.

Gelpi, Borruso.

All'articolo 5, comma 3, primo periodo, sostituire le parole sei esperti *con le seguenti* tre esperti.

5. 20.

Gelpi.

All'articolo 5, comma 3, dopo le parole con competenza in materia di lavoro *aggiungere le seguenti* in possesso di titoli specifici, designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

5. 14.

Colucci, Valensise, Manna, Poli Bortone.

All'articolo 5, comma 3, dopo il quinto rigo, aggiungere il seguente:

un rappresentante dell'ISTAT.

5. 15.

Pellegatti, Migliasso, Ghezzi.

All'articolo 5, comma 3, sostituire ul terzo periodo con il seguente due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente.

5. 21.

Gelpi.

All'articolo 5, comma 4, dopo le parole è nominato supplente *aggiungere* gli esperti di cui al comma precedente sono nominati su indicazione delle associazioni e dei movimenti femminili più rappresentativi sul piano nazionale operanti nel campo della parità e delle pari opportunità nel lavoro.

5. 16.

Arnaboldi, Russo Spena, Cipriani.

All'articolo 5, comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo il CNP è, comunque, tenuto a riunirsi almeno due volte all'anno.

5. 22.

Vazzoler.

All'articolo 5, sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Il CNP, a maggioranza assoluta dei suoi componenti con diritto di voto, elegge al suo interno il vicepresidente.

5. 17.

Migliasso, Pellegatti, Ghezzi.

All'articolo 5, sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Il CNP elegge al suo interno a maggioranza la vicepresidente.

5. 18.

Guidetti Serra, Arnaboldi, Russo Spena, Cipriani.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

(Comitato nazionale per l'attuazione dei princìpi di parità di trattamento ed eguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici – Fondo per il patrocinio gratuito per la realizzazione della pari opportunità).

1. E costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il « fondo per il patrocinio gratuito per la realizzazione delle pari opportunità », con una dotazione pari a lire cinquecento milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, iscritta in apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il Fondo è destinato al finanziamento delle azioni in giudizio promosse dai Consiglieri di parità operanti presso le Commissioni regionali per l'impiego. I consiglieri di parità accedono alle disponibilità del fondo entro i limiti e con le modalità di prelievo e documentazione delle spese sostenute, che saranno stabilite, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto da emanarsi d'intesa con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato nazionale per le pari opportunità di cui all'articolo 5.

3. Nel primo anno di applicazione della presente legge le disponibilità dello stanziamento di cui al comma 2 possono essere utilizzate su indicazione di ciascun consigliere fino alla concorrenza di una quota pari, rispettivamente, all'incidenza percentuale sul totale nazionale delle forze di lavoro femminile presenti sul territorio di ciascuna regione. A partire dal secondo anno di applicazione, le disponibilità del fondo non impegnate nell'esercizio immediatamente precedente vengono sommate alla nuova dotazione annuale, e l'intera disponibilità risultante viene ripartita tra i consiglieri sulla base di un coefficiente che tenga conto:

a) dell'incidenza percentuale delle forze di lavoro femminile presenti sul territorio di ciascuna regione;

b) del tasso di effettiva utilizzazione, intendendosi per tale l'impegno delle somme, delle quote disponibili per ciascun consigliere negli esercizi precedenti.

5. 01.

Diaz, Balbo, Pellegatti, Migliasso.

Avverto che tutti gli emendamenti che afferiscono alle competenze delle Commissioni I e V saranno votati in linea di principio e, se approvati, saranno inviati alle suddette Commissioni per l'espressione del prescritto parere.

Passiamo all'emendamento Colucci ed altri 5.1. In assenza dei presentatori, si intende che vi abbiano rinunciato.

Passiamo all'emendamento Borruso e Gelpi 5.2.

FORTUNATO BIANCHI. Signor presidente, in assenza dei presentatori faccio mio l'emendamento 5.2.

TINA ANSELMI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole su questo emendamento, così come sul successivo 5.3. In questo caso si tratta di valutare il ruolo del comitato nazionale: anche sulla base dell'esperienza di altri paesi europei, questo comitato, istituito presso il Ministero del lavoro, è un organo di gestione al quale è affidato l'esame delle azioni positive, il loro finanziamento, gli obiettivi che con esse si intendono raggiungere. Mi sembra che un comitato che voglia essere di gestione – come effettivamente è – debba avere determinate caratteristiche: in primo luogo, il numero dei suoi membri deve essere tale da consentire effettivamente la gestione; in secondo luogo, in queste politiche il ruolo prevalente appartiene alle forze sociali, per cui esse numericamente devono essere superiori rispetto ad altri componenti.

IVANA PELLEGATTI. Dal momento che riteniamo accettabile la composizione del comitato così come prevista dal testo in esame, dichiaro, anche a nome degli altri proponenti, di ritirare l'emendamento 5.9. Nel contempo preannunciamo il voto contrario su tutti gli altri emendamenti che comportano modifiche a tale composizione. Ciò non solo in considerazione dei problemi di ordine procedurale, ma anche perché riteniamo che la nostra Commissione stia approvando un provvedimento che rispecchia alcuni equilibri fondamentali, tra i quali va annoverata indubbiamente la presenza dei movimenti femminili nell'ambito del comitato per l'attuazione dei princìpi di parità. Si tratta di una materia molto delicata, che coinvolge la competenza delle associazioni e delle forze sociali ed in riferimento alla quale riteniamo che le donne debbano vedere riconosciuto il proprio ruolo fondamentale in seno agli organismi previsti dalla legge.

Desidero anche ricordare che nel corso dei lavori del Comitato ristretto il rappresentante del Governo aveva dichiarato di concordare sulla composizione del comitato così come prevista originariamente, soprattutto alla luce delle previsioni contenute nelle proposte di legge abbinate che configuravano una diversa composizione dell'organo.

Indubbiamente va considerata l'importanza della rappresentanza delle forze sociali, ma non possiamo ridurre tutto ad una mera gestione da parte di tale categoria. A nostro avviso, infatti, il coinvolgimento dovrebbe essere maggiore e comportare la presenza dei soggetti interessati, cioè delle donne lavoratrici.

Per tali ragioni, ritiriamo l'emendamento 5.9 e preannunciamo il nostro voto contrario su tutti gli emendamenti concernenti modifiche alla composizione del comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità tra lavoratori e lavoratrici.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Condivido il parere espresso dal relatore.

FORTUNATO BIANCHI. Insisto per la votazione dell'emendamento 5.2.

ROBERTA BREDA. Mi pare che non si possa considerare secondario il problema della composizione del comitato nazionale, rispetto al quale nell'ambito del Comitato ristretto si è svolto un dibattito ampio ed articolato. Quanto all'emendamento 5.2, ritengo che debba essere mantenuta la formulazione prevista nel testo licenziato dal Comitato ristretto.

TINA ANSELMI, *Relatore.* Ritengo che non si possa procedere alla riduzione proposta dall'emendamento 5.2, se non nell'ambito di un contesto complessivo. In sostanza, se debbono essere le forze sociali ad avere la maggioranza nel comitato, un'eventuale riduzione di questa componente dovrebbe essere collegata ad un analogo ridimensionamento delle altre rappresentanze. Non vorrei, infatti, che il risultato fosse quello di ridurre la rappresentanza delle forze sociali aumentando nel contempo quella delle forze politiche nell'ambito di un organismo che presuppone una presenza sindacale maggioritaria, così come avviene negli altri paesi europei. Pertanto, modificando il parere precedentemente espresso, mi dichiaro contraria agli emendamenti 5.2 e 5.3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Borruso e Gelpi 5.2, fatto proprio dall'onorevole Bianchi, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Borruso e Gelpi 5.3.

FORTUNATO BIANCHI. Poiché i presentatori sono assenti, lo faccio mio.

TINA ANSELMI, *Relatore.* Ribadisco parere contrario su tale emendamento.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Borruso e Gelpi 5.3, fatto proprio dall'onorevole Bianchi, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Passiamo all'emendamento Colucci ed altri 5.4.

GAETANO COLUCCI. Ritengo che la presenza della componente politica nell'ambito del comitato sia essenziale, per cui raccomando l'approvazione dell'emendamento.

TINA ANSELMI, *Relatore.* Esprimo parere contrario su tale emendamento.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Colucci ed altri 5.4, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Passiamo all'emendamento Borruso e Gelpi 5.5.

FORTUNATO BIANCHI. Poiché i presentatori sono assenti, lo faccio mio.

TINA ANSELMI, *Relatore.* Esprimo parere contrario su tale emendamento.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Borruso e Gelpi 5.5, fatto proprio dall'onorevole Bianchi, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Passiamo all'emendamento Cappiello ed altri 5.6.

ROBERTA BREDA. Anche a nome degli altri presentatori, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Borruso e Gelpi 5.7.

FORTUNATO BIANCHI. Poiché i presentatori sono assenti, lo faccio mio.

TINA ANSELMI, *Relatore.* Invito l'onorevole Bianchi a ritirare l'emendamento 5.7.

FORTUNATO BIANCHI. D'accordo, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Gelpi 5.19.

FORTUNATO BIANCHI. Poiché il presentatore è assente, lo faccio mio.

TINA ANSELMI, *Relatore.* Esprimo parere contrario su tale emendamento.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gelpi 5.19, fatto proprio dall'onorevole Bianchi, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Passiamo all'emendamento Colucci ed altri 5.8.

TINA ANSELMI, *Relatore.* Esprimo parere contrario su tale emendamento.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Colucci ed altri 5.8, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Passiamo all'emendamento Migliasso ed altri 5.9.

IVANA PELLEGATTI. Anche a nome degli altri proponenti, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Cappiello ed altri 5.10.

ROBERTA BREDA. Anche a nome degli altri proponenti, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori dell'emendamento Guidetti Serra ed altri 5.11 sono assenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Passiamo all'emendamento Colucci ed altri 5.12.

TINA ANSELMI, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Colucci ed altri 5.12, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Gelpi e Borruso 5.13.

FORTUNATO BIANCHI. Poiché i presentatori sono assenti, lo faccio mio.

TINA ANSELMI, *Relatore*. Esprimendo parere favorevole a tale emendamento, vorrei far notare che esso prevede soltanto una partecipazione sulla base delle competenze, senza alterare la composizione dell'organo.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gelpi e Borruso 5.13, fatto proprio dall'onorevole Bianchi, accettato dal relatore e dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Gelpi 5.20.

FORTUNATO BIANCHI. In assenza del presentatore, lo faccio mio.

TINA ANSELMI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gelpi 5.20, fatto proprio dall'onorevole Bianchi, accettato dal relatore e dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Colucci ed altri 5.14.

TINA ANSELMI, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario.

GAETANO COLUCCI. Il comma 3 prevede la partecipazione alle riunioni del comitato senza diritto di voto di sei esperti in materie giuridiche, economiche e sociologiche con competenza in materia di lavoro. Mi chiedo chi stabilisca questa competenza. A me sembra più logico aggiungere che debba trattarsi di esperti in possesso di titoli specifici, designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Pertanto, raccomando ai colleghi l'approvazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Colucci ed altri 5.14, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Pellegatti ed altri 5.15.

TERESA MIGLIASSO. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Gelpi 5.21.

FORTUNATO BIANCHI. In assenza del presentatore, lo faccio mio.

TINA ANSELMI, *Relatore*. Invito il presentatore a ritirare l'emendamento, con il quale si rischia di alterare la composizione del comitato.

FORTUNATO BIANCHI. Accolgo l'invito e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Arnaboldi ed altri 5.16. In assenza dei presentatori, si intende che vi abbiano rinunciato.

Passiamo all'emendamento Vazzoler 5.22.

SERGIO VAZZOLER. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Migliasso ed altri 5.17.

TERESA MIGLIASSO. L'emendamento di cui sono prima firmataria non modifica la composizione del comitato, limitandosi a prevedere che sia il comitato stesso ad eleggere il vicepresidente, mentre il testo del Comitato ristretto stabilisce che il vicepresidente sia designato dal ministro del lavoro. Poiché è già previsto che il presidente venga nominato dal ministro del lavoro o da un suo delegato, riteniamo opportuno che almeno il vicepresidente sia eletto direttamente dal comitato.

PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento in questione, vertendo su aspetti ordinamentali, potrebbe essere posto in votazione solo in linea di principio e, se approvato, inviato alla Commissione affari costituzionali.

TERESA MIGLIASSO. Ritiro l'emendamento 5.17.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Guidetti Serra ed altri 5.18. In assenza dei presentatori, si intende che vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 5.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Diaz 5.01.

ANNALISA DIAZ. L'articolo aggiuntivo 5.01 affronta una questione già sottoposta all'attenzione del relatore e del rappresentante del Governo in sede di Comitato ristretto. Ricordo che l'articolo 8 del provvedimento, nel definire i compiti attribuiti ai consiglieri di parità, oltre ad alcuni riferimenti al diritto di voto e ad attività di supporto, prevede la possibilità di esperire azioni in giudizio. A fronte di tale previsione, ci siamo posti il problema di individuare le risorse destinate al concreto esercizio di tale facoltà, per cui con l'emendamento in esame abbiamo prospettato una serie di soluzioni al riguardo.

Mi rendo conto che ci troviamo di fronte ad un problema di fondo, anche se va rilevato che si corre il rischio, nell'ipotesi in cui non supportassimo l'attività dei consiglieri di parità, di approvare una legge-manifesto, cioè un provvedimento che attribuisce determinati poteri senza tuttavia creare le condizioni per poterli esercitare concretamente. Dal momento che tutti siamo convinti dell'importanza che alle dichiarazioni di intenti debba seguire la previsione di strumenti che consentano la concreta realizzazione di determinati obiettivi, abbiamo ritenuto di sottoporre alla Commissione la valutazione circa la possibilità di adottare scelte concrete, al fine di consentire l'utilizzazione dei fondi a disposizione per le azioni positive, con particolare riguardo alle iniziative in sede giudiziale, che rappresentano indubbiamente la prima forma in cui si esprimono tali azioni, ove si consideri che le procedure giudiziarie rappresentano l'unico strumento che garantisce la concreta applicazione della legge n. 203.

PRESIDENTE. Onorevole Diaz, non intendo entrare nel merito della sua proposta, della quale tuttavia comprendo le motivazioni di fondo. Tuttavia, desidero precisare che, nell'ipotesi in cui il suo emendamento fosse approvato, sarebbe necessario trasmetterlo alle Commissioni

bilancio e affari costituzionali, dal momento che la formulazione in esso contenuta incide sui criteri di ripartizione, per cui è necessario procedere sulla base di criteri analoghi a quelli che presiedono alla composizione della spesa nell'ambito dei tetti fissati dalle leggi finanziaria e di bilancio dello Stato.

AGATA ALMA CAPPIELLO. Il problema sollevato dalla collega Diaz ha costituito oggetto di ampie discussioni in seno al Comitato ristretto, proprio perché abbiamo avvertito l'esigenza che il provvedimento in esame non si risolvesse in una semplice legge-manifesto o in un mero provvedimento di indirizzo. È stata operata la scelta di attribuire anche ai consiglieri circoscrizionali la titolarità nella promozione di azioni in giudizio; infatti, nell'ipotesi in cui non introducessimo adeguati correttivi al testo in esame, finiremmo con l'avere un mero riconoscimento sulla carta, perché non sarebbe possibile esercitare concretamente tale diritto.

Tra l'altro, in sede di Comitato ristretto, avevo prospettato un'ipotesi di collegamento con l'Avvocatura dello Stato, sollecitando adeguate iniziative volte a consentire l'individuazione di criteri idonei ad attribuire ai consiglieri circoscrizionali la facoltà di agire in giudizio, proprio al fine di evitare che si giungesse all'approvazione di una mera legge di indirizzo.

Ci troviamo, comunque, a dover sciogliere un nodo molto importante, sul quale è opportuno operare una valutazione di carattere politico. In pratica, s'impone una scelta tra l'approvazione di un testo che, privo di tale modifica, risulterebbe sicuramente monco, se rapportato alle finalità che si intendono perseguire, e la disponibilità ad affrontare la questione in questa sede.

TINA ANSELMI, *Relatore*. Vorrei innanzitutto precisare che non è mai stato posto il problema di evidenziare una somma *ad hoc*, cosa che si sarebbe potuta fare nel momento in cui abbiamo richiesto il parere alla Commissione bilancio. Sotto questo profilo, pertanto, ognuno deve assumersi le proprie responsabilità.

A questo punto, per facilitare una soluzione definitiva, propongo che la questione sollevata dalle colleghe Diaz e Cappiello venga richiamata in un ordine del giorno – al quale penso che tutti siano disponibili ad aderire – a meno che il Senato non ritenga di modificare il testo nel senso auspicato. In questo modo potremmo evitare di accumulare ulteriori ritardi nell'*iter* legislativo.

FORTUNATO BIANCHI. Condivido la preoccupazione espressa dal relatore in riferimento al fatto che l'eventuale approvazione dell'emendamento in esame rallenterebbe l'*iter* del provvedimento.

Nel merito, mi si consenta di esprimere il timore che questo provvedimento diventi una « legge-manifesto » anziché una legge tendente ad esaltare certi princìpi e valori che informano lo stesso provvedimento. Solo in sede di applicazione della legge sarà possibile riscontrare se sussistano le condizioni per poter addirittura finanziare determinate iniziative di denuncia o di resistenza forzata ad alcune non disponibilità di certi soggetti sociali ed economici del nostro paese. Solo nel momento in cui si verificherà la non recepibilità della legge da parte della società potremo provvedere di conseguenza.

Preannuncio pertanto il mio voto contrario sull'articolo aggiuntivo, il quale verrebbe ad incrinare le iniziative che sono state assunte « a monte » e – lo ripeto – tutti i valori che informano il provvedimento, ridimensionando la portata politica dello stesso. Invito quindi i presentatori a ritirarlo, non solo alla luce di quanto ho testé osservato, ma soprattutto in considerazione del fatto che la sua approvazione comporterebbe ritardi nell'*iter* del provvedimento.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo comprende che non vi sono

differenze di fondo fra le considerazioni del relatore e quelle dei rappresentanti dei gruppi politici che hanno presentato e che sostengono l'articolo aggiuntivo. A mio avviso, si tratta di una questione essenziale che non è stata affrontata e definita in sede di Comitato ristretto. Mi è parso che sia il relatore sia i rappresentanti di altri gruppi concordino sul valore politico e sulla essenzialità di questo momento e di questo strumento.

Intendo sottolineare la scarsa validità, sul piano tecnico e su quello politico, della raccomandazione racchiusa in un ordine del giorno che, come l'esperienza ci ha insegnato, e non solo in questa circostanza, ha poco valore, poiché in ogni caso consente poi l'esistenza di momenti frenanti, di occasioni di immobilismo che scaturiscono evidentemente dalle burocrazie, dai soggetti che devono attuare una legge come questa, che suscita una forte mobilitazione delle rappresentanze politiche e femminili. Per evitare questo tipo di inconveniente, che a mio avviso sarebbe gravissimo, non avendo potuto sciogliere il nodo in quella circostanza, ritengo che per questo passaggio si possa derogare (lo dico tra virgolette) alla prassi che finora ci ha guidati, quella di evitare ulteriori ritardi, quali l'invio alle Commissioni competenti per i prescritti pareri. Solo per questo aspetto (anche perché sono certo che la Commissione bilancio potrebbe sciogliere il nodo in breve tempo), per non contraddire il relatore – che d'altra parte mi sembra d'accordo sia con il Governo sia con le rappresentanze – mi rimetto alla Commissione.

ANNALISA DIAZ. La mia è una decisione molto sofferta, perché nell'ambito delle valutazioni del relatore e del rappresentante del Governo viene sottolineata l'importanza di questo aspetto. Ciò nonostante, e proprio nella considerazione « retrospettiva » di altri emendamenti altrettanto importanti, o comunque rilevanti, che abbiamo ritirato, allo scopo di evitare ulteriori ritardi nell'*iter* del provvedimento, accolgo faticosamente la richiesta di ritirare l'articolo aggiuntivo. Mi riservo comunque di presentare un apposito ordine del giorno volto a recepirne il contenuto, nonché una proposta di legge concernente il fondo per il finanziamento delle azioni in giudizio promosse dai consiglieri di parità.

TERESA MIGLIASSO. In qualità di cofirmataria dell'articolo aggiuntivo, alle luce delle argomentazioni che sono state addotte, ritiro anch'io la mia firma. Ribadisco la nostra disponibilità alla predisposizione di un ordine del giorno ed eventualmente alla presentazione di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Poiché stanno per avere luogo votazioni in Assemblea, si rende necessario rinviare la seduta. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che la Commissione si convochi in sede legislativa domani alle ore 9 con il medesimo ordine del giorno.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è pertanto rinviato alla seduta di domani.

La seduta termina alle 16.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 23 gennaio 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO